

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3779

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANZELLA e TESSITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006

Nuove norme in materia di archivi storici

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge ha l'obiettivo di aggiornare e armonizzare, seguendo la tendenza di altre nazioni europee e degli Stati Uniti, la legislazione sull'accesso agli archivi di Stato e agli archivi storici degli enti pubblici, compresi gli archivi del Ministero degli affari esteri e degli Stati maggiori che sono stati finora regolati da norme specifiche che esulano dalla legislazione archivistica contenuta nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In attesa di una generale ridefinizione normativa dell'accesso agli archivi di interesse della ricerca storica contemporanea, ispirato in maniera equilibrata sia ai principi di libertà di ricerca che alla tutela della riservatezza delle persone e della pubblica amministrazione, si è ritenuto di indirizzare la normativa vigente verso limiti temporali meno ampi per la consultabilità, e di rendere più trasparente ed equilibrata la procedura di decisione in merito alle richieste di deroga da parte dei ricercatori. L'articolo 1 accorcia da quaranta a trenta anni il periodo dopo il quale gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato de-

vono versare all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Inoltre, pur facendo salva l'autonomia degli archivi del Ministero degli affari esteri e degli archivi militari, impone a tali archivi di provvedere alla consultabilità dei propri documenti fissando in quaranta anni dopo il loro esaurimento il limite di riservatezza. L'articolo 2 riforma i criteri di accessibilità dei documenti dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili dopo quaranta anni in luogo degli attuali cinquanta. L'articolo 3 attenua, subordinandola al parere favorevole dell'apposita commissione e all'autorizzazione dei Ministeri interessati, la proibizione assoluta di divulgare i documenti riservati di cui all'articolo 3 nonostante l'eventuale deroga per la loro consultazione. L'articolo 4 riforma la composizione e la durata della commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli archivi storici del Ministero degli affari esteri e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica rendono consultabili i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.».

Art. 2.

1. All'articolo 122, comma 1, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data».

Art. 3.

1. All'articolo 123, comma 2, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo l'autorizza-

zione rilasciata dal Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 123 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

«Art. 123-*bis*. - 1. I membri della Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, rimangono in carica per cinque anni. È costituita in misura paritaria da dieci tra funzionari delle pubbliche amministrazioni e docenti ordinari delle discipline storiche con almeno quindici anni di anzianità. Il Ministero dell'interno assicura pubblicità alla nomina e al rinnovo dei membri della commissione».